

**FONTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA  
E DEL DIRITTO SANSEVERESI  
NEL MEDIOEVO (SEC. XV).**

Se Benedetto XIII meritò l'appellativo di *Papa Archivista*, per aver rivolto le sue cure dapprima alla sistemazione e valorizzazione del fondo documentario dell'archidiocesi sannita e quindi degli archivi ecclesiastici di tutta la cattolicità, ordinando a ciò savie disposizioni (1) per il buon governo della Chiesa e dei suoi membri, affinché *ut naves fluctuantes ab omni vento non circumferrentur*, (2) l'eccellentissimo Pastore che al presente sostiene il peso del governo della Diocesi severopolitana, mons. Valentino Vailati, può essere riguardato, tra l'altro, come l'auspice ed il patrocinatore di studi e ricerche volti ad illuminare le vicende ed i fasti relativi alla nostra contrada. Egli ha, infatti, riordinato l'Archivio vescovile e quello della Curia, sistemando cronologicamente gli atti delle Visite Pastorali, che risalgono agli inizi del XVII secolo, ed altri interessanti atti e documenti che rimontano al XV; ha curato la conservazione di atti e memorie, platee e rogiti e di ogni altra scrittura relativa alle Confraternite della Diocesi ed agli Ordini religiosi soppressi, acquistando moderni e razionali scaffali onde restassero riparati dalle offese del tempo e degli altri soliti agenti deleteri; ha disposto che di tutto il materiale fosse compilato un elenco sistematico ed ha fatto catalogare pure i numerosi e rari volumi della biblioteca « De Tomasi », mettendo così a disposizione di tutti gli studiosi l'ingente e prezioso patrimonio documentario raccolto dalla Chiesa di San Severo, erede e discendente di quella

---

(1) Cfr. *Decretum Concilii Romani, anni 1725, De Fide instrumentorum* (v. in Mansi: *Sacr. Conc. nova et amplis. coll.*, Florentiae, 1759 - Venetiis, 1798 - Parisiis, 1913. T. XXXIV. coll. 1869-71); ed ancora *Constitutio Apostolica Maxima Vigilantia*, 14 junii 1727 (in *Bullarium Romanum, Augustae Taurinorum*, 1859-72, vol. XXII, 559-567).

(2) *Concilium Beneventanum habitum anno 1715.*

Civitatense, in un arco di più di 5 secoli. Ed è nel contesto di questo radicale riassetto che va inquadrata la sistemazione (intrapresa, ma non ancora compiuta) dell'Archivio del Capitolo Cattedrale e del relativo fondo membranaceo. A quest'ultimo il Presule ha rivolto la sua attenzione in maniera del tutto particolare data l'importanza storico-giuridica del materiale. Le pergamene sono discretamente numerose. Di esse le più antiche (relative ai secc. XII, XIII, XIV, XV) subirono in maniera più rilevante l'azione ingiuriosa degli anni. Perciò mons. Vailati pensò di affidarle, tramite la Soprintendenza Bibliografica della Puglia, ai monaci benedettini di Noci (Bari), perchè le restaurasse. La durata delle operazioni necessarie fu di più di due mesi e propriamente dalla metà di maggio ai principii di agosto del 1965.

Le pergamene restaurate sono trenta: (3) delle prime ventitrè si occupò già nel 1932 il rev. don Silvestro Mastrobuoni, pubblicandone un trunso, da diversi studiosi ampiamente utilizzato; i risultati di quella indagine furono ospitati nel « Bollettino Diocesano di San Severo » di quell'anno. Dopo il restauro il Vescovo ha fatto costruire un'apposita teca lignea, adatta alla conservazione dei preziosi documenti, all'esterno composta con legno di noce ed all'interno di quercia. Le pergamene, inoltre, sono state corredate da un indice con le caratteristiche peculiari e le misure precise di ognuna di esse, così intitolato:

« Membranarum Venerabilis Capituli Cathedralis Ecclesiae Sancti Severi Index chronologicus arte revv. Patrum Ordinis S. Benedicti, exc.mi D. D. Valentini Vailati episcopi cura restauratarum « A. R. S. MDCCCXCV Concilio Oecumenico Vaticano secundo per- durante, jussu et auctoritate rever.mi ac perinsignis domini Archiepiscopi Archiepiscopi d. Francisci Fanelli, ab Episcopo delegati, compositus ».

Così si esprime al proposito delle pergamene la dott. Cocomazzi (4) « ... questi documenti ci testimoniano non solo il diritto ed il contrasto dei vari diritti che si incontrano nella pratica, ma anche il livello della cultura in genere e, in particolare, di quella giuridica.

E' strano però come gli storici di San Severo ignorassero l'esistenza di un così prezioso anche se esiguo fondo archivistico.

---

(3) Su di esse la dott. Filomena Cocomazzi ha svolto un'interessante tesi di Laurea dal titolo: « Le pergamene dell'archivio della Chiesa Cattedrale di San Severo come fonte storica della contrada nel medio evo » (Univ. degli st. di Napoli; an. acc. 1958-59; Relat.: Prof. E. Pontieri).

(4) V. nota (3).

Così il Rossi nella sua « *Synodus Severopolitana* », il Fraccacreta nel suo *Teatro storico della Capitanata*, il D'Ambrosio, il Gervasio.

Ma nel 1877 lo Schiapparelli, nel ricercare le Bolle Pontificie anteriori ad Innocenzo III per l'Italia Pontificia del Kehr, vide quelle pergamene e pubblicò in breve estratto la Bolla di Onorio III del 1216. Nel 1932 Miss Evelyn Yamison ricercò tra quelle pergamene qualcuna che potesse riguardare il suo lavoro: ma non pubblicò alcuna. Nello stesso anno S. Mastrobuoni pubblicò un transunto delle prime ventitrè nel « *Bollettino Diocesano* » marzo-dicembre.

Nel 1942 è un articolo di O. Marangelli proprio su « *Le Pergamene di San Severo* » in *Japigia* — anno XIII — fasc. IV, pagg. 218-24.

Infine notizia di qualcuna di essa l'abbiamo nel « *Monasterium Terrae Maioris* » del Leccisotti, il quale trascrisse, anche se non integralmente, quella del giugno 1141 ».

Fin qui, egregiamente, la dottoressa Cocomazzi: ma è necessario e doveroso aggiungere che non si sa con esattezza se il Fraccacreta abbia preso in esame queste fonti storiche: infatti buona parte della opera sua riguardante San Severo è ancora inedita; e non so se in essa quelle vennero prese in considerazione.

In questa sede prenderemo in esame solo le ultime sette delle pergamene restaurate, dandone un transunto che vuol collegarsi idealmente al già ricordato lavoro del Mastrobuoni.

\* \* \*

Le prime due hanno come data di luogo Barolum (Barletta) e contengono stipulazioni commerciali, come anche la terza.

La prima è di cm. 45x27, manca della lettera capitale ed è logorata al centro da tre fori; è di taglio rettangolare e fu redatta in scrittura gotica minuscola notarile e come le altre con la medesima data di luogo mostra, quanto al carattere usato, alcune divergenze da quello tipico del beneventano.

Il nove agosto 1409, ventiduesimo anno del regno di Ladislao Durazzo, seconda indizione, in Barolum — alla presenza del regio Giudice ai contratti *Jacobelus de Petrillo de Trano*, del pubblico notaro *Augustinus de Severino de Barolo* e dei testimoni *Johannus Lullis Purco* da Trani, *Guillelmus* da Alba e *Alexandro de quondam Dominicho Jacobo* da Firenze - un tal *Stephanus Gualterii Guidonis Butterini* da San Severo si obbliga in proprio ed in nome dei suoi possibili

eredi verso i nobili mercanti di Venezia Andrea e Pietro Dandolo, per essi medesimi e quali rappresentanti di Marco e Leonardo Dandolo, loro fratelli e di tutti i possibili loro eredi a versare in *carolenos argenti boni et iusti ponderis* dieci once e due tari, da rateizzarsi nel periodo di un anno. (5) Detta somma verrà erogata quale corrispettivo di una certa quantità di panni di lana in diverso modo colorati e dei quali già si è effettuata la « traditio » dai Veneti al sanseverese. Particolare interesse suscita la circostanza che solo il nome di uno dei fratelli venditori, per giunta assente — Marco — viene preceduto dall'appellativo « dominus »; certamente ciò deve imputarsi alla funzione di capo-famiglia da questi esercitata, quale depositario della patria potestà, in virtù del principio del maggiorascato. L'atto assume la forma della *supplicatio*, che, come è noto non è più quella usata in diritto romano, poiché è accompagnato come tutti gli altri atti similari (e comunque come tutte le *supplicationes* che qui prenderemo in considerazione) da una forma di garanzia tutta propria del diritto germanico e longobardo: la *Wadiatio*; nell'atto è ben chiaro, però, che questa garanzia ha perduto le caratteristiche peculiari originarie per assumerne altre proprie dei diritti romani e neolatini. La nomenclatura usata nell'atto ricorda la presenza dei longobardi nella nostra regione, che fu, dopo l'occupazione da parte di quei conquistatori, eretta in ducato con capitale a Benevento e divisa in trentaquattro contee o contiadi. Si legge nella nostra pergamena: « et guadium ac stipulationem ipsas » ... « in meum sponte in omnibus et singulis infrascriptis meque ejus iurisdictioni submittendo voluntariam guadium et me ipsum debitorem solepni stipulatione imposita. »

Dal documento si evince che ancora nel XV secolo anche i Veneti accettavano quale possibile la « wadiatio ». Tale atto di tutela dei diritti consisteva in origine (6) « in un negozio giuridico stretto da tre persone — debitore, creditore, fideiussore — in virtù del quale il primo consegnava al secondo un oggetto detto *wadia* o *guadia* e, contemporaneamente o al massimo entro tre giorni, presentava un fideiussore idoneo, per tale intendendosi chi godesse la fiducia del creditore

---

(5) Tale rateo usato come sistema di pagamento ci pone di fronte allo spiccato spirito di commercio dei Veneti, i quali si dimostrano i progenitori dei moderni metodi economici e di scambio.

(6) Cfr. al proposito lo studio del Cassandro, *La tutela dei diritti nell'alto medioevo*, Bari, 1951.

ed insieme possedesse beni per lo meno equivalenti al valore della prestazione che in questa guisa il debitore assumeva di fare. Da parte sua il creditore era tenuto a restituire la *wadia* a codesto fideiussore il quale, in conseguenza, acquistava il potere di compiere sul patrimonio del debitore atti che, per intenderci, possono essere qualificati esecutivi e che, in via di massima, erano regolati... dall'istituto della cosiddetta esecuzione privata o stragiudiziale.» (7)

In un primo momento il garante o fideiussore assunse la configurazione dell'ostaggio (*geisel*) e su di questi il creditore poteva esercitare un diritto di assoluto dominio, revocabile solo in caso di soddisfacimento dell'obbligazione, e che al contrario sarebbe divenuto irrevocabile se entro il termine il debitore non avesse soddisfatto la sua obbligazione. (8) E quando nelle nostre terre, a partire dal IX secolo, invalse la prassi dell'autogarenza del debitore, il negozio non mutò ancora natura: ciò rientrò nella dinamica spontanea dell'istituto verificatosi « quando, sperduto il significato di esecutore che il *mediator* ebbe in origine, parve più semplice conferire al creditore, che se ne contentasse, una diretta *licentia pignerandi* sui beni del debitore, continuandosi per altro ad adoperare l'antico simbolismo, al quale si faceva risalire quel carattere di pronta esecuzione, che era proprio della *wadiatio* nella sua forma originale e completa.» (Cassandro: *op. cit.*)

La *wadiatio*, specie nei rapporti tra gli individui dei ceti sociali meno abbienti, assunse e sviluppò ad un determinato momento carattere di negozio ad esecuzione personale. A questo proposito il Borgia (9) ricorda l'episodio di un villano debitore, che essendosi imbattuto in città nel suo creditore venne da questi fermato e, non avendo potuto al momento far fronte al suo impegno, venne immediatamente rinchiuso in un orribile carcere. Il villano offrì garanzie (evidentemente di ordine patrimoniale), ma vennero respinte dal creditore, che preferì l'esecuzione personale, resa possibile dai principii della *wadiatio*.

---

(7) Cassandro: *op. cit.*, pag. 72 e segg.

(8) Cfr. A Val de Lièvre, *Launagild und Wodia*, Innsbruck, 1877; Gierke, *Schuld und Haftung in älteren deutschen Recht*, Breslau, 1910; Besta: *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1938.

(9) S. Borgia, *Memorie storiche della pontificia città di Benevento* - vol. II, Roma, 1764. Pagg. 364-368. L'aneddoto riferito ha sapore di leggenda, specie per ciò che concerne l'epilogo. Serve ad ogni modo per farci conoscere alcune peculiari caratteristiche in merito all'applicazione nella regione beneventana dell'istituto longobardico della *wadia*.

Anche nei documenti in questa sede presi in esame la *wadiatio* si presenta con la caratteristica dell'autogaranzia: ed infatti con la frase « *meque ejus jurisdictioni submittendo voluntariam guadium et me ipsum debitorem solepni stipulatione imposita* » è chiaro che il debitore si poneva fideiussore di sè medesimo. Ma se in un primo tempo — come preammettevamo — l'innovazione non cambiò la natura della garanzia; col passare del tempo la confusione in un solo individuo della qualità di debitore e di garante comportò una diminuzione dell'effettiva efficacia della *wadiatio*, facilitando infine la snaturizzazione dell'istituto longobardico ed il suo assorbimento da parte di forme negoziali di diritto romano a quello più o meno affini. E ciò fu la più normale risultanza che l'Umanesimo potesse produrre dacchè, investendo anche i principi regolatori del diritto, ripudiò la pratica giuridica dell'alto medioevo, preferendo riportare in uso istituti propri del diritto romano. « Ma prima che si giungesse a questi estremi, che significarono la fine della vadiazione, questa aveva percorso molta strada in altra direzione rafforzando ed ampliando quella *facultas* o *licentia pignerandi* che ne era la espressione tipica. Non soltanto fu consentito di porre le mani su cose mobili... ma l'azione del creditore e del fideiussore si potè dirigere anche contro gli immobili e, perfino, limitatamente al debitore, contro la persona... Codesto pignoramento non significò servitù per debiti... La « *pigneratio* » della persona ha lo stesso fine della *pigneratio* delle cose: spingere il debitore inadempiente a *facere iustitiam*. » (Cassandro: o.c. pag. 199)

Ma già nel sec. XIV l'espressione *dare wadium* significò, nelle regioni meridionali d'Italia e come nel nostro caso, soltanto *obligarsi e promettere solennemente*, perdendo tutto il significato ed il valore che fin qui abbiám voluto illustrare. E — come nelle nostre pergamene — questa nuova *wadiatio* non indicò più il trasferimento di un simbolo dal debitore al creditore: lo spirito realista che informava la nuova visione della vita impediva il verificarsi dell'inutile formalità di dare un simbolo, per vederselo, quindi, immediatamente restituire. Nel Beneventano, però, l'assimilazione della vadiazione alla *stipulatio* (il contratto romano a quella più affine) non fu mai completa. « Nel Mezzogiorno *wadia* e *stipulatio* vivono a lungo l'una accanto all'altra ed appunto per questo non s'identificano, nè si sostituiscono reciprocamente, anche se, specialmente alla formula « *promittere per guadium et per sollempnem stipulationem* », non si possa attribuire ormai se non il valore di una formulazione ridondante, dettata dalla per-

suasione di rendere così la promessa più solenne ed impegnativa.» (Cassandro: o.c., pagg. 211-12). (10)

La varia e disparata provenienza delle parti e dei testimoni ci attesta l'importanza che rivestiva nel campo del commercio la fascia costiera tra Barolum e Trani nel medioevo: importanza che è alla base dell'odierno sviluppo delle due cittadine; e ciò viene attestato pure dalla circostanza che nei medesimi centri vengono rogati i contratti commerciali contenuti nelle due pergamene successive.

Il secondo documento è datato 10 agosto 1411, IV indizione e venticinquesimo anno del regno di Ladislao d'Angiò-Durazzo. La pergamena è mutila dell'«incipit» ed è di taglio rettangolare, sfrangiata alla base; le sue dimensioni massime sono di cm. 32xcm. 24. La scrittura è gotica notarile minuscola, rotondeggiante, incerta, costellata di segni grafici ed abbreviature molto spesso non catalogate, che rendono molto penosa la fatica del trascrittore. Ha come data di luogo *Barolum* e, quantunque molto corrosa, si presenta ben restaurata.


Il medesimo Stefano dell'atto precedente, alla presenza del regio giudice ai contratti, Nicola de Coripalato da Trani, e di altri tre testimoni indonei, fa rogare stipulazione al notaio Agostino di Severino da Barletta e dà *gadia* («... sponte guadium et me ipsum debitorem solepni stipulatione interposita do...») a Pastarello di Roberto, mercante di Trani, in proprio e quale socio (*pro parte*) di Coluccio de Mitto da Catalano (11) e di Carlo Mettulo di Lillo, Tranese, promettendo di pagare egli medesimo o i suoi aventi causa ad essi e ai loro eredi una certa somma di carlini d'argento «di buono e giusto peso» entro il mese di agosto dell'anno successivo: «in solido recipienti ac solepni ter et legitime stipulanti quatenus huic per totum decimum diem primi futuri mensis augusti anni intrantis quinte indictionis...». Il pagamento potrà essere differito a volontà degli alienanti, ma dovrà essere effettuato non appena questi lo desidereranno: «... vel post ipsum terminum ad omnem requisitionem et voluntatem ipsorum...».

---

(10) L'accostamento che può farsi tra la wadiatio longobarda e la vadiatura degli antichi romani non deve ingenerare incertezze circa la genesi degli istituti: quella, anche se usata nel processo, la vediamo assurgere a massima importanza nelle contrattazioni stragiudiziali, e proprio quando l'autorità dei tribunali era fortemente in declino; questa, invece, ricollegandosi all'istituto del *vas*, era, per quanto se ne sappia, di sicura applicazione solo durante il processo (cfr. Arancio-Ruiz, *Ist. dir. rom.* - XII ediz., Napoli, 1954, pag. 322); e per il resto poco o nulla si sa della *vadiatura*.

(11) Non trovo menzione di questa località nel *Codice diplomatico Barlettano*, Barletta, Delli Santi, 1924.

Ci troviamo agli albori dell'odierna civiltà commerciale e borghese, mentre si costituiscono i prodromi di molti dei moderni istituti e forme di scambio: nell'atto, infatti, vengono adombrati alcuni importanti principi giuridici, che l'odierna dottrina inquadra in diverse discipline e tipici di un contratto consensuale, cioè già perfezionato col consenso espresso dagli stipulanti all'atto della *traditio* della cosa venduta, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da ef-



Parte finale della pergamena n. 2. - Si noti l'elaborato tabellone.

fettuarsi ad un termine stabilito (nella fattispecie ad un anno dalla avvenuta stipulazione): dalla *lex fori rei iudicatae*, particolarmente riguardata nel diritto internazionale privato (non deve dimenticarsi che i mercanti di cui ci occupiamo appartenevano il più delle volte a stati diversi, come nel caso della stipulazione precedente; di conseguenza, col passare del tempo, tali espressioni furono assorbite quale tessuto naturalmente contestuale nel frasario notarile), all'*actio quanti minoris* ed all'azione *redibitoria*, conosciute nella pratica del diritto civile e commerciale. « ... Contra instrumentum idem juri dicentem actorem debere sequi forum rei legi rem maioris pretii per

quam deceptis in venditionibus videlicet dimidiam juxsti pretii subvenire juri dicendi plusvalere quod agitur quam quod simulatio concipitur legis decense penam in contractibus in fraudem usurarum apponi ex communi /.../ dilatorie condicionis indebite ex causam ob eam juri et legi de bonis mobilibus & stabilibus insolute dandi vel retinendi rei aliter geste quodque supra sit espressum legi que prohibere penam in contractibus adhiberi et adhibite exegi prohiberi & committi iuri dicendi generalem remissionem non valere omniumque legum jurium constitutionum consuetudinum capitulorum privilegiorum beneficiorum exentionum auxilio...» Il contenuto di quest'atto serve pure a confermarci nella conoscenza di alcuni elementi di geografia economica, oltre che di storia dell'economia e del diritto. Viene a tal proposito ricordata la possibilità di tutela degli interessi in causa per mezzo della consuetudine e della legge civile e canonica, delle costituzioni Longobarde ed anche dei regolamenti di mercato delle città di Ancona, Bari, Barletta, Trani, città, che, con Venezia, erano i maggiori porti dell'Adriatico di quel tempo: «... et per me ab eo omni et ubicumque juris auxilio canonici & civilis jure scripto, usu consuetudinario, constitutionis longobarde, privilegiis nundinarum omnium civitatum Trani, Baroli, Bari, Ancone et aliarum civitatum, terrarum & locorum quorumcumque regni et extra regnum litteris moratoriis /.../ impe/tratis vel in posterum impetrandi...». Si fa riferimento alla possibilità per il creditore di richiamare il debitore a soddisfare i suoi impegni davanti a qualsiasi giudice di qualsivoglia città e dinanzi a qualunque *magister nundinarum* (direttore di mercato): «tribuens etiam ego jam dictus debitor ex pacto solepni stipulatione valato pro me et meis heredibus dicto Pastarello presenti recipienti et stipulanti nostri licentiam sine compellatione conveniendi me et meos heredes pro predictus tam Trani, Baroli, Bari, Venetiis quam alibi ubique locorum in regno / et extra / regnum in omni civitate et coram quocumque iudice ac magistris nundinarum... et me submitto jurisdictionibus ipsorum et volo me et meos heredes coram eis et quolibet ipsorum summarie et de plano per solam presentationem presenti instrumentis in judiciis civili conveniri posse...»

Una delle peculiarità di quest'atto è il giuramento del debitore, che ci mostra l'ambiente medioevale tutto permeato dei principii religiosi che informano e caratterizzano ogni forma di rapporti, anche quelli commerciali (ed è quanto dire!); si ha, insomma, chiara la sensazione di trovarci in una società nella quale la religione è sentita e vissuta intensamente, ma che non si è organizzata a Stato confessionale: infatti all'infuori di pochi atti non troviamo tra i documenti esami-

nati diversi esempi di giuramento similare, che stiano ad avvalorare la tesi di una eventuale sua recezione nel formulario notarile. (12) « In de creditor justo pretio tenendo et possidendo presentis instrumenti licentia cum decreto dicti et mandato Pretoris donec predicta omnia et singula adimplentur et solventur eisdem. Insuper tactis satis sanctis Evangeliiis a me prefato debitore eidem Pastarello ibidem et sacramentum idem a me pro se ipso recipiente corporale prestiti juramentum predicta omnia singula eis nostris adimplere attendere & observare prout et qualiter superius particulariter exprimuntur omni dolo et fraude remotis. »

L'istrumento si conclude con un elaborato *tabellone* del notaro rogante e con le firme del giudice già ricordato e dei tre testimoni: Leucio de Perzaguerra di Nicola, Nicola de Guidulo e Gentile di Pinto da Trani.

La terza scrittura di cui effettuiamo la disamina è redatta su pergamena albina di taglio irregolare delle dimensioni massime di cm. 37x26; manca dell'*incipit* (13) e quanto a carattere di scrittura risponde alle medesime caratteristiche delle due precedenti. Ha come data di luogo Trani. Il ventotto maggio 1414, ventisettesimo anno del Regno di Ladislao d'Angiò-Durazzo e settima indizione, *Stephanus... de Sanciverio*, in presenza di Agostino di Severino di Barletta — che abbiám visto negli atti precedenti esercitare il ministero di notaro e qui scorgiamo nella veste di regio giudice ai contratti — e dei testimoni *Antonius de Angelis*, *Dopnus Laurentius* e *Benedictus Becia*, tutti da Trani, stipula contratto con *Ser Petro Larte*, veneziano, esercente mercatura e residente al presente in Trani e promette di consegnargli entro il 26 agosto dell'anno successivo, « *vel post ipsum terminum ad omnem requisitionem et voluntatem ipsius Ser Petri... tam Trani Baroli Bari Bitonti Sanciverii Venetiis* » — che, evidentemente, erano i centri di maggiore attività commerciale di detto Ser Pietro — « *quam alibi ubicumque locorum in Regno vel extra Regnum...* » la somma di ventinove once, in carlini d'argento « *boni et justii ponderis* » e di

---

(12) Il giuramento prestato da Stefano ricorda molto quello dei chierici. Costoro giuravano, però, toccandosi semplicemente il petto e, il più delle volte, senza l'ausilio dei SS. Vangeli. E « *tactis pectoribus more sacerdotum* » è la formula con la quale si testificava l'avvenuto giuramento da parte degli ecclesiastici.

(13) La circostanza che tutte e tre le pergamene finora considerate mancano dell'*incipit* (un quadrato nella parte superiore sinistra di circa cm. 5 x cm. 5) fa sorgere il dubbio che tale mutilazione sia stata effettuata fin da tempi molto antichi e per uno scopo non ben precisabile, dato che l'indole *artistica* dei reperti, davvero molto modesta, non avvalora l'ipotesi che tale vandalismo sia da imputarsi ad azione di cosiddetti collezionisti ed amatori.

sessanta carlini per oncia. Tale somma verrà pagata quale prezzo di una certa quantità di panni di lana di diverso colore: « *pro venditione, mensuratione, traditione & assignacione certe quantitatis pannorum de lana diversorum colorum michi noviter factam per dictum Ser Petrum pro dicta pecunia...* ». Per il resto l'atto si articola nella normalità della prassi conosciuta.

Ciò che, in merito a queste tre pergamene, attrae particolarmente la nostra attenzione è la discordanza del nome dello stipulante e del suo luogo di provenienza ed anche la variante nel nome del padre rilevate tra l'una e l'altra: Stephanus Gualterii Guidoni Butterini de Sancto Severo, nella prima; Stephanus Johannis Gualterii Bulghjoni Bucterii de Sancto Severo, nella seconda; Stephanus Johannis Qualterii Wughjoni Butturius de Sanciverio, nella terza pergamena. La discordanza, abbastanza marcata, tra le prime due e la terza dimostrano — in modo evidente — che quest'ultima fu senz'altro redatta da un altro estensore, del quale, purtroppo, dal contesto non siamo ancora riusciti a ricavare il nome.

Penso che, quindi, a questo punto, sia nostro compito considerare brevemente la parte meramente economica di questi documenti: nel primo viene fatta stipulazione per dieci once, nel secondo, per circa tredici; nel terzo per ventinove once. Dette somme di per se medesime sono abbastanza rilevanti: si pensi, infatti, che nello stesso periodo si stipulava istrumento di vendita di una *casa palazzata* per il prezzo di sei once; quindi se ne deduce che il commercio di panni di lana (lana lavorata) investiva tutta una sfera di grossi interessi e che mercanti avveduti — esercitandolo con saggezza — potevano accumulare cospicue fortune. Negli istrumenti aumenta di volta in volta la somma da pagare: e ciò avvalora da una parte l'ipotesi di un progressivo arricchimento di Stefano da San Severo, dall'altra, e di conseguenza, un aumento del credito concessogli dai mercanti con cui lo stesso tratta affari.

La quarta pergamena è di cm. 26x34; ha come data di luogo San Severo; è molto macchiata; è di taglio rettangolare, redatta in carattere gotico minuscolo notarile, tipicamente beneventano; verso la fine si presenta molto corrosa, ma ben restaurata. L'11 febbraio 1420, nel sesto anno di Regno di Giovanna seconda, tredicesima indizione, il notaro Jacobus Andree de Rahone riceve — alla presenza di *Severinus notarii Andrea de Terra Sancti Severi annalis terre ad contractus judex*, di *Dopnus Cobellus de Pitzono archipresbiter ecclesie sancti Severini*, del notaro *dopnus Nicolaus de Antonellus Saverius*, del Dia-

*conus Ciccus Nicolai* e di Maestro Silvestro *de Sancto Severo* — disposizioni di volontà di tale *Magister Antonius* e di suo figlio Leonardo: il padre, spontaneamente, dona al figlio tre oncie di sessanta carlini d'argento per oncia e due per tari e promette di far succedere il medesimo, « mortis causa » nei suoi beni che così vengono indicati: « omnia terramenta artis sue tractis prius et deductis juribus omnibus uxoris sue. » Tali diritti spettanti alla moglie si rifanno all'istituto longobardo del *morginchap* (morganatico) e consistevano nel farla succedere nella quarta parte dei beni del marito. Di conseguenza il detto Leonardo dichiara di essere soddisfatto in tutto e per tutto per ciò che concerne l'eredità sia paterna che materna e di ogni altro diritto che potesse a lui spettare sopra il patrimonio di suo padre. La promessa di piena accettazione di tutto quanto stabilito dall'atto viene solennizzata da giuramento: « certio ratusque dictus Leonardus ad plenum ut dixit de beneficiis et auxiliis legum & jurium predictorum et promissis et singulis observandis et inviolabiliter ad inprendis predictus Leonardus sponte corporaliter tacto libro ad sancta Dei Evangelia in manibus ipsius magistri Antonii presentis et recipientis prestitit juramentum premissa omnia et singula vera esse et ea firmiter attendere et inviolabiliter observare ac in nummo contrafacere vel venire. Per il resto l'atto assume la forma degli schemi tipici della fattispecie, e ciò viene espressamente dichiarato dal notaro rogante: « Acto denique inter partes easdem sollempniter legitime ac expresse quod de predictis omnibus et singulis fieri possint et debeant per me prefatum notarum unum duo tria quattuor & plura consimilia publica instrumenta idem continentia et effectus cum omnibus juris et facti clausolis opportunis ad consilia sapientum salva semper publica veritate ».

La quinta pergamena è di cm. 26x34, ha come data di luogo *Neapolis, in Castro Capuano*, ed è redatta in carattere gotico *librario*. È di taglio rettangolare e si presenta lacerata al centro e molto rovinata; è stata sottoposta ad ottimo restauro. Contiene un mandato regio emanato da Giovanna II per dirimere una controversia tra la chiesa di Santa Maria di San Severo e Paolo di Giovanni Zaroldo, originario della terra di Montecorvino e dimorante in San Severo. Detto provvedimento viene preso il 10 luglio della decima indizione. Nel testo la data non è meglio specificata e quindi potrebbe essere riferita, per il calcolo dell'indizione, tanto all'anno 1417, che al 1432: propondo per quest'ultima data per il fatto che essa risulta annotata da mano estranea *extra corpus* sul bordo superiore della pergamena, ma confesso di non esserne certo per le ragioni di cui a nota. (15)

Il prefato Paolo prese in moglie una certa Colia, figlia di Stefano Buccello da San Severo, e costei al momento del matrimonio portò in dote beni mobili ed una certa quantità di beni stabili, con il patto che se il matrimonio si fosse sciolto per morte del marito ella sarebbe rientrata in proprietà di tutti i beni dotali; se, invece, gli fosse premorta, il marito sarebbe divenuto proprietario della metà di essi ed avrebbe dovuto restituire l'altra metà a Stefano, padre di Colia. Essendo morta per prima la moglie, Paolo ricusò di adempiere ai patti e di consegnare alla chiesa di Santa Maria di San Severo la parte competente di beni a questa legati « pro anima » dal sullodato Stefano, morto anch'egli nel frattempo. Non solo; ma Paolo cita innanzi al giudice ordinario il Capitolo (14) di quella Chiesa, chiedendogli di restituire certi beni di cui si diceva ingiustamente spogliato: e la medesima regina scrisse al Vicario del vescovo, per conoscere meglio la questione. Pertanto il Clero si giustificò di tutto ciò davanti alla Regina: « Quorum bonorum expone/ntes ipsi / ad instantiam dicti Pauli citati fuerunt super predictis quod dictus Capitulus facere non potuit cum quo ad dictos clericos erat iudex incompetens tamen coram eo comparuerunt... ostendendo qualiter dictus Paulus non fuit destitutus possessione ipsorum bonorum sed quod bona ipsa capta fuerunt auctoritate iudicis pro medietate dotis predictae... » Di conseguenza la regina comandò « nobili viro capitaneo terre nostre Sancti Severi... quod cogat ipsum Paulum » a non opporsi all'esatta esecuzione dei capitoli matrimoniali a suo tempo stipulati: « Committimus et mandamus quatenus ad instantiam ipsorum exponentium vocato coram vestro vel alterius vestrum tribunali dicto Paulo et aliis revocandis super restitutionem medietatis prefatarum dotium auctoritatē dicti legati et executiones exinde facte vos vel alter vestrum ministratis vel faciatis iustitiam expeditam nichilominus super spoliatione jam dicta juxta formam aliarum litterarum nostrarum prefato Paulo taliter procedatis seu tu prefatus presens capitaneus procedas quod prefatos exponentes contra justitiam non aggravēs... sola substantia veritatis inspecta ».

Riguardo a questa pergamena è interessante considerare che riferendosi al vicario del Vescovo, si usa l'espressione: « Vicario episco-

---

(14) Non si tratta propriamente di *Capitolo*, bensì di Clero ricettizio, organizzato e funzionante a quel tempo « in organico corpore ad instar Capitulorum Ecclesiarum Collegatarum ».

pi diocesis Sancti Severi » (15) dimostrando come già da quel tempo la diocesi di Civitate — di cui S. Severo faceva parte — per l'estrema desolazione in cui versava quell'antica città, era indicata in pubblici documenti, e per giunta di provenienza regia, come diocesi di San Severo.

La sesta pergamena misura cm. 38x22; si presentava sfrangiata e mancante di un considerevole pezzo di forma triangolare dalla base verso il centro: dopo il restauro ha assunto taglio rettangolare. E' redatta in carattere gotico minuscolo notarile, cassinese. Manca della data di luogo — che dal contesto sembra essere Avellino — e per quella di tempo non se ne conosce il giorno, poichè tali indicazioni erano riportate nella parte corrosa della pergamena. Così è dato leggere a chiusura di essa: « Datum apud / ... / mense maj duodecime indictionis millesimo quattuorcentesimo trigesimo quarto Pontificatus vero Sanctissimi domini nostri Eugenii Divina Providentia Pape quarti anno tertio. »

Si tratta di una lettera patente che *Fuccio*, Vescovo di Avellino, quale subdelegato apostolico nel regno di Sicilia, rilascia agli arcipreti delle chiese di San Nicola (*Jacobus de Marchetta*), S. Maria (*Mucius de Nardo de Benedicto*) e San Giovanni (*Johannes de Perutio*) in San Severo, (16) dichiarando che costoro hanno versato tutto quanto da essi medesimi dovuto alla Camera Apostolica; « qua propterea ad certitudinem veritatis et ad perpetuam rei memoriam ac dicti Archipresbiteri subscripti / ... / non collationes seu subcollatione vel alios officiales Camere apostolice et Domini nostri Pape habeat obcasionibus predictis molestari et aliquo modo molestari presentes litteras nostras fieri fecimus nostraque manu propria subscripsimus nostroque magno sigillo impressiones muniri jubsimus. » Questo documento ci è molto utile per la conoscenza che ci offre della storia ecclesia-

---

(15) I due vescovi che governarono la diocesi civitatense in questo periodo, quali *administratores*, furono Giacomo Minutolo (1412-25) e Giacomo Caracciolo, il quale, eletto il 25 marzo del 1425, resse la diocesi per pochissimo tempo, perchè «succrescente in dies Civitatis squalore» Eugenio IV unì la diocesi fino al 1478 a quella di Lucera (cfr. Rossi, *Synodus Severopolitana*, Napoli, 1826 e Ughelli, *Italia Sacra* - vol. VIII, Venetiis, 1721). Ed è la mancanza di vescovo, anzi addirittura della Diocesi nel 1432 che ci fa dubitare in merito alla data del documento. Resta solo da fare un'ulteriore ricerca, accertandoci se a quell'epoca la Regina Giovanna risiedesse presso Castel Capuano.

(16) Questo documento restò certamente ignoto al Tito (*Memorie della Parrocchiale e Collegiata Chiesa di S. Giovanni Battista eretta nella città di Sansevero*, Napoli 1859), che non riporta tra gli arcipreti di quella Chiesa il qui ricordato Johannes.

stica sanseverese di quel periodo; apprendiamo quale era il modo di nominare e confermare gli arcipreti-curati; i loro diritti; i loro doveri, verso l'Ordinario e la Santa Sede: « Dicti archipresbiteri et quilibet eorum fuerunt intra legitima tempora a jure statuta canonice electi justa morem et antiquitam consuetudinem dicte terre sancti severi et deinde per ordinarium more solito et consueto / ritu / et canonice confirmati extiterunt. Et quia antiquitam consuetudinem dicte terre / pacificam possidetis a tanto / tempore cujus contrarium memoria hominum non / existet semper dicti archipresbiteratus terre electionem et confirmationem ordinarii existerunt collati & etiam optenti quod non habent jurisdictionem unde / non designatos / appellare potuerunt bene per Ordinarium consequi, nec collatione ipsorum sunt reservate pape quia non sunt dignitates proprie non / possunt / excommunicare nec alias iurisdictiones exercere / habentes / solum / jus / optentis... et dictos archipresbiteros et cuemlibet ipsorum archipresbiterorum Camere apostolice / ... / obcasionem / ... / suorum archipresbiterorum / ... / annata vel medietatis fructuum ut prefertur. » Dal che si evince che gli arcipreti venivano eletti (dal Clero), confermati dall'Ordinario e non dal papa e che versavano per decima alla Camera Apostolica la metà dei frutti delle loro rendite annuali. Loro unico privilegio era l'opzione. (17) Ciò consisteva in una facoltà di scelta e serviva ad indicare il diritto accordato ad alcuni membri di Cleri, Capitoli e Collegi ecclesiastici (anche quello cardinalizio) di poter preferire al proprio altri posti del collegio con prebenda più pingue, senza necessità di alcuna formalità particolare. Erano sottratti a questo diritto solo le prebende e gli uffici conferiti per concorso. L'opzione è stata quasi del tutto abolita nella Chiesa dal 1917 con la promulgazione del C.J.C. (18)


La settima ed ultima pergamena è di cm. 22x45. Contiene un atto rogato il 19 novembre 1464, indizione decima, in Salerno dal notaro Loysius Defensa ed alla presenza del Regio giudice ai contratti *Salvator Cafurus de Salerno*. E' costellata di buchi e lacerazioni che ne rendono difficilissima — se non quasi impossibile — l'interpretazione. E' redatta in caratteri gotici corsivi.

Un certo *Episcopus*, non meglio identificato per una lacuna del testo, istituisce gestori nella tutela che egli esercita sopra il proprio pupillo e nipote carnale Francesco Minutolo e per tutti i beni « bur-

(17) L'istituto, vietato oggi nella pratica della Chiesa, viene usato specialmente nei trattati commerciali.

(18) Cfr. codex Juris Canonici, cann. 236, 396 § 2, 422 § 3.

*gensatica et pheidalia ubicumque sita et posita jura actiones successiones et debitores* » i suoi Cappellani Sandulo Briaco, Polito Cassano — entrambi da Napoli — e Filippo Antonio da Matera. Nell'atto si precisa che detto Francesco è stato istituito erede da tale Panto Cassano figlio di Giovanni Cassano. All'atto si sottoscrivono quali testimoni *Franciscus de Sabini, Johannes Rabbica, il Notarius Philip-pus de Orlando e l'Abbas Marcus de Rapolla.*



Parte finale dell'ultima pergamena.

Sono evidenti le numerose lacerazioni restaurate (macchie bianche).

Questo rogito attrae la nostra attenzione soprattutto per l'indicazione dell'indizione, che, come abbiám detto, viene indicata quale decima. Ciò dimostra e rammenta la consuetudine del meridione di Italia (Gaeta, Amalfi, Puglie e Calabrie) di far iniziare l'anno con il

primo di settembre (stile Bizantino). L'indizione del 1464, infatti, è la nona; ma, poichè il nostro documento è datato 19 novembre, il calcolo dell'indizione va riferito all'anno seguente. L'articolo citato dal Marangelli, che pur s'interessa delle nostre trenta pergamene, mentre contiene molti riferimenti alle sei pergamene precedenti, ignora completamente quest'ultima.

\* \* \*

Speriamo che la presente indagine sia riuscita nell'intento di dimostrare — se pur ve ne fosse ancora bisogno — che le pergamene conservate nell'Archivio della Chiesa Cattedrale di San Severo rivestono carattere di primaria importanza per la conoscenza della storia non solo della città, bensì di tutto il territorio.

Ringraziamo il rev.mo Monsignore Arcidiacono d. Francesco Fannelli, Archivista del Capitolo ed appassionato cultore di storia patria, per l'aiuto materiale e morale con il quale ha voluto e saputo soccorrci durante la stesura di queste note: e ciò postula tutta la nostra sincera riconoscenza.

MARIO A. FIORE